



ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

tra

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI

e

ISTITUTO CENTRALE PER L'ARCHEOLOGIA

Il **Dipartimento di Studi Storici** (di seguito anche "Dipartimento"), con sede legale a Torino, in via Sant'Ottavio 20 – C.F. 80088230018, P.I. 02099550010, pec stusto@pec.unito.it rappresentato da

- il Direttore Prof. Gianluca Cuniberti, nato a Mondovì (CN) il 07/07/1969, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 6/7/22;
- la Dott.ssa Antonella Trombetta - Direttore della Direzione Ricerca, nata a Torino il 6/10/1970, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione dell'accordo,

entrambi domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Studi Storici, in Torino, Via S. Ottavio, 20, 10124,

E

l'**Istituto Centrale per l'Archeologia** (di seguito anche "ICA"), CF 97912470586, rappresentato dal Direttore *pro tempore*, Dott.ssa Elena Calandra, nata a Voghera il 22/07/1965, e domiciliata per la carica in Roma, Via di San Michele, 22, 00153, indirizzo PEC mbac-ic-archeo@mailcert.beniculturali.it

di seguito congiuntamente indicate come "Parti",

PREMESSO CHE

- l'Università, e per essa il Dipartimento di Studi Storici, ha interesse ad attivare le procedure necessarie per la stipula dell'accordo in oggetto, in coerenza con la programmazione dell'offerta formativa di Ateneo formulata dai Consigli delle Scuole, nonché promuovere collaborazioni con



soggetti pubblici e privati, anche a livello internazionale, allo scopo di creare sinergie e reperire fondi per la ricerca;

- l'ICA, istituito con Decreto Ministeriale n. 245 del 13 maggio 2016 e dotato di autonomia speciale ai sensi da ultimo del Decreto Ministeriale 3 febbraio 2022 n. 46, *Organizzazione e funzionamento degli Istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura*, art. 21, ha tra i propri compiti istituzionali:

- funzioni in materia di studio e di ricerca nel settore dell'archeologia, intesa nella sua accezione più ampia;

- promuovere l'innovazione e la sperimentazione nelle metodologie e nelle tecnologie della ricerca territoriale nelle scienze applicate e nelle tecnologie informatiche di documentazione;

- l'adozione di ogni utile iniziativa al fine di consentire la definizione e l'applicazione di linee di indirizzo, *standard* e misure di coordinamento necessarie per assicurare lo sviluppo dello studio e della ricerca nel settore dell'archeologia;

- l'effettuazione, presso soggetti, italiani o stranieri, a qualsiasi titolo proprietari, possessori o detentori di documentazione in materia di tutela dei beni archeologici in Italia, della ricognizione della documentazione medesima, delle banche dati e degli archivi esistenti;

- la ricognizione e la pubblicazione *on line* degli archivi di dati archeologici anche in formato di *open data*, procedendo al recupero sistematico della documentazione pregressa, definendo in parallelo i termini dei diritti di pubblicazione;

- l'elaborazione di banche dati e cartografie tematiche, ai fini della realizzazione di una carta unificata del potenziale archeologico su scala nazionale;

- la promozione a livello internazionale del ruolo dell'archeologia italiana, anche organizzando in Italia e all'estero iniziative apposite, convegni, dibattiti, presentazioni, seminari, esposizioni temporanee e rendendo noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate e i metodi di analisi e di intervento elaborati;

- il raccordo con gli altri uffici del Ministero e la possibilità di sottoscrivere accordi con le università e centri di ricerca italiani e stranieri, con la Scuola Archeologica Italiana di Atene e con la Fondazione Scuola Beni Attività Culturali,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

L'accordo fra le parti potrà assumere forme differenti, di volta in volta concordate. Esso potrà comunque prevedere:

- la costituzione di gruppi di lavoro per studi e ricerche su tematiche di interesse comune;
- la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali;
- la partecipazione ad attività didattiche.

Art. 2 - Modalità di realizzazione della collaborazione

La collaborazione potrà assumere le seguenti modalità:

- a) progetti congiunti di ricerca;
- b) progetti didattici congiunti;
- c) collaborazione, da parte del Dipartimento, al Geoportale Nazionale dell'Archeologia (GNA), condotto dall'ICA;
- d) istituzione di gruppi di ricerca;
- e) organizzazione comune di giornate di studio, seminari, corsi sui temi contemplati dall'Accordo;
- f) la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali;
- g) l'accoglimento da parte dell'ICA, secondo i parametri di legge, di studenti per tirocini;
- h) ulteriori forme di collaborazione, che potranno essere via via concordate.

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, potranno essere sottoscritti dalle Parti successivi Protocolli attuativi su materie di reciproco interesse anche in collaborazione con altri soggetti.

Art. 3 - Referenti

Referenti di questo Accordo sono il prof. Vito Messina, afferente al Dipartimento di studi storici e Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici Giorgio Gullini, delle Scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale (Area dei Beni culturali) per il Dipartimento di Studi Storici e la Dott.ssa Elena Calandra, Direttore dell'ICA, per l'ICA.

Art. 4 - Norme economiche



Il presente Accordo non prevede oneri finanziari per nessuna delle parti.

Ognuna delle parti, peraltro, è libera di finanziare, direttamente o attraverso sponsor pubblici o privati, le attività suddette, in tutto o in parte. Le parti comunque si impegnano a promuovere la conoscenza delle finalità perseguite dal presente Accordo presso Enti, banche, fondazioni, ecc., allo scopo di sensibilizzare i potenziali sponsors all'erogazione di contributi utili al perseguimento degli scopi del presente Accordo.

Art. 5 - Proprietà intellettuale

I risultati intellettuali e tecnico-scientifici ottenuti nell'ambito del presente Accordo spettano, salvo diversa disposizione da concordare, in co-proprietà alle parti coinvolte, che si impegnano a proteggerli e a valorizzarli, secondo le regole del diritto industriale e d'autore previste dalle normative in vigore. Le parti s'impegnano, inoltre, a prevenire ogni pretesa che possa derivare da eventuali diritti rivendicabili dal personale di propria afferenza, o da soggetti in contatto con esso, onde consentire una più agevole negoziabilità dei risultati ottenuti.

Le attività di comunicazione verso l'esterno delle azioni realizzate di cui al presente Accordo, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti. Ai fini della comunicazione esterna le Parti si impegnano a dare massima visibilità alle strutture coinvolte, anche con la possibilità di utilizzare i loghi nei modi e nelle forme concordate per le singole attività con i Firmatari del presente Accordo.

Art. 6 - Norme sulla salute e sulla sicurezza

Si concorda che gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni graveranno sui datori di lavoro di ciascuna Parte per quanto riguarda il personale degli altri Enti firmatari che si trovi presso di essa nell'espletamento di attività connesse al presente Accordo. Il personale della Parte ospitata è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante, che provvederà previamente a garantirne l'informazione e la formazione nonché la conoscenza delle disposizioni in materia di sicurezza.

Articolo 7 - Norme sul trattamento dei dati

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione



del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR"), così come recepito dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, modificato dal D.lgs 101/2018 (di seguito "Codice Privacy").

Tutti i dati personali che saranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del presente accordo saranno trattati rispettivamente da ciascuna di esse per le sole finalità indicate nell'accordo e in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere a eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o elettroniche, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche particolari, previsti dal Codice Privacy e dal GDPR.

Resta inteso che ciascuna Parte dovrà reciprocamente manlevare e tenere l'altra Parte indenne da qualunque richiesta di risarcimento per eventuali danni arrecati a terzi a seguito della violazione della normativa in materia, addebitabile al proprio personale.

Le Parti si impegnano a disciplinare eventuali ulteriori aspetti relativi al trattamento di dati personali negli accordi applicativi previsti all'Art. 3 del presente accordo.

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- il responsabile della protezione dei dati di UniTo è contattabile a: rpd@unito.it
- il responsabile del trattamento dei dati dell'ICA è contattabile a: ic-archeo@beniculturali.it

Art. 8 - Durata dell'Accordo e procedure di rinnovo

Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e ha durata per un periodo di tre (3) anni dalla data di firma più recente. Ogni sua modifica o integrazione dovrà avvenire per iscritto ed essere approvate dagli organi competenti delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato alla scadenza per iscritto, previa approvazione degli organi competenti di ogni Parte.

Art. 9 - Eventuali controversie, clausola arbitrale, foro competente e registrazione

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il Foro esclusivamente di Torino quale foro competente per



qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Le spese di bollo saranno a carico dei Dipartimenti su fondi di titolarità del prof. Messina, e verranno assolte in modo virtuale dal Dipartimento ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75), come previsto dall'art. 15 del D.P.R. 24/10/72 n. 642.

L'Accordo è redatto in un unico originale elettronico, che sarà sottoscritto digitalmente dalle Parti ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 e condiviso tramite PEC istituzionale.

Per il Dipartimento Studi Storici

Il Direttore, Prof. Gianluca Cuniberti

Per la Direzione Ricerca

Il Direttore, Dott.ssa Antonella Trombetta

Per l'Istituto Centrale per l'Archeologia

Il Direttore, Dott.ssa Elena Calandra

Ai sensi dell'art. 1341 C. c., le parti dichiarano di conoscere e di approvare specificamente le condizioni di cui agli artt. 3 (Responsabili e Referenti), 4, 5 e 7 (Norme economiche, diritti di proprietà intellettuale, uso dei loghi e norme sulla privacy), 8 (Durata della Convenzione e procedure di rinnovo), 9 (Eventuali controversie, clausola arbitrale, foro competente e registrazione).